

La Gemma



REGISTRATO a TOLMEZZO il 6 MAG. 2022
AI N° 338 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € Esente
consegnato in pari data 6 MAG. 2022

il Funzionario
Marisa G. [firma]

* firma su delega del Direttore provinciale
Paolo De Luca

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE "LA GEMMA"

L'anno 2022 il giorno 03, del mese di maggio, alle ore 21:00, presso la sede dell'Associazione sita in Buja piazza Madonna, il consiglio direttivo dell'Associazione "La Gemma" si è riunita in seconda convocazione all'Assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento statuari imposti dal "Codice del Terzo Settore" D.lgs. 11/2017 e D.lgs. 105/2018.
2. Modifiche statutarie non obbligatorie.

Il Presidente COSTANTINI Fabiola constatata la presenza dell'intero Consiglio Direttivo nelle persone dei sigg. PIVIDORI Giulia, COMORETTO Winnie, e di numero 2 associati in persona, rilevato che gli associati presenti sono in numero sufficiente a rendere l'Assemblea valida ed atta a deliberare su quanto stabilito dall'ordine del giorno di seguito riportato, chiama COMORETTO Winnie in qualità di segretario per la compilazione del verbale.

VISTO il D.lgs. 117/17 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTO la nota n. 18244 dd.30.11.2021 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina legislativa sugli Enti del Terzo Settore;

RAVVISATA la necessità di provvedere a un adeguamento statutario in rapporto alle nuove disposizioni legislative, il Consiglio Direttivo in data 01.04.2022 ha deliberato in merito alla modifica/aggiornamento dello statuto;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Il Presidente dà lettura al nuovo Statuto della Associazione "La Gemma" APS chiedendo all'Assemblea degli Associati di approvare per alzata di mano.

Il nuovo testo statutario, così come letto, viene approvato all'unanimità ed entrerà in vigore dalla data della presente Assemblea.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato all'associato Sig. COSTANTINI Domenico affinché provveda alla registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate di Tolmezzo (UD), chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo, secondo il disposto dell'art. 82, comma 5 del D.lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.lgs. 117/2017.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati All' iscrizione al RUNTS della Associazione quale APS). Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di legge e/o dei regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

Alle ore 22:00 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sui punti all'Ordine del Giorno ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

[firma]
il Presidente

[firma]
il Segretario

STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE "LA GEMMA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1- Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice civile e dell'art. 35, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o "CTS") l'Associazione di promozione sociale denominata **Associazione "LA GEMMA APS"**, di seguito detto "Associazione" con sede nel comune di Buja (UD) in piazza Madonna. L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifiche del presente statuto. L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art.2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti. L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 2 - Oggetto sociale.

L'Associazione opera in modo autonomo, apartitico, a carattere volontario democratico e senza scopo di lucro. L'Associazione intende svolgere attività vicine al mondo dei bambini, degli adolescenti e dei ragazzi in collaborazione e in accordi con i genitori, nonché progetti ed attività specificatamente indirizzate al mondo degli adulti sempre nel rispetto delle finalità di cui al presente articolo. L'Associazione si prefigge di:

- creare momenti di aggregazione, socializzazione e interazione per bambini e giovani attraverso il gioco ed altre attività ludico-ricreative ed artistico-culturale;
- promuovere momenti di ascolto e dialogo volti a favorire la crescita personale e lo sviluppo della propria personalità, attraverso la creazione di spazi in cui i giovani possano esprimere liberamente se stessi e le proprie esigenze;
- favorire lo sviluppo di rapporti intergenerazionali tra giovani e adulti;
- realizzare servizi di sostegno alle famiglie in ambito scolastico ed extra scolastico, offrendo ove occorra anche percorsi individualizzati;
- promuovere attività formative indirizzate a genitori, educatori ed animatori di campi estivi e invernali allo scopo di facilitare la comunicazione adulti-giovani;
- collaborare con le istituzioni locali, gli enti commerciali, le associazioni, i servizi sociali, la scuola, le famiglie e altri soggetti terzi che si occupano dei ragazzi nel rispetto delle competenze reciproche;
- provvedere alla formazione interna costante e continua ed al supporto degli associati operanti in seno all'Associazione poiché possano svolgere al meglio il compito a loro affidato;
- promozione e organizzazione di feste, cene e serate danzanti con lo scopo di promuovere la conoscenza tra gli associati;
- organizzazioni di gite, viaggi, soggiorni volti a favorire la socializzazione tra gli associati;
- avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale;
- promozione, partecipazione, organizzazione, realizzazione di concerti, rassegne e spettacoli teatrali e musicali di danze, proiezioni cinematografiche, mostre e di tutti quegli eventi culturali che risultino di interesse nei campi dell'arte dello spettacolo, dello sport e del sano intrattenimento atti a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di cultura e di riposo degli associati e dei cittadini e in cui si discuta e si stimoli la riflessione in merito alle materie di comune interesse.

L'Associazione al fine di raggiungere i propri scopi potrà assumere e/o collaborare con esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessari ed utili al raggiungimento

delle sopradette finalità. L'Associazione è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori con il pubblico.

TITOLO II

ASSOCIATI - VOLONTARI - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 3 - Associati.

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS *"Registro Unificato Nazionale del Terzo Settore"* ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- a) i fondatori;
- b) tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 Codice del Terzo Settore che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, delle deliberazioni degli organi sociali. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali. Sono ammessi al voto anche agli associati di minore età delegante agli esercenti la responsabilità genitoriale o chi facente veci.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

gli associati, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee;
- b) votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, la cui maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati, art. 26 comma 2 del CTS, se iscritti da almeno un mese nel libro dei soci;
- c) candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati;
- d) essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- e) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- f) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- g) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- h) concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- i) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- j) rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente.
- l) denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice Terzo Settore.

· gli associati sono obbligati a:

- a) rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- b) versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- d) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs. 117/2017;

· La qualità di associato si perde per:

- e) dimissioni volontarie;
- f) mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- g) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- h) mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- i) mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- j) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dell'Assemblea;
- k) il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 - Volontari, Dipendenti e Collaboratori

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate, dall'Associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto

indicato dall'art. 5 dello statuto, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività, come indicato dall'art. 36 del CTS, non può essere superato al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 6 - Organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) Vicepresidente;
- d) consiglio direttivo;
- e) il Segretario/tesoriere,

Qualora ne ricorreranno le condizioni stabilite dal CTS, l'Associazione potrà eleggere:

- f) l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico;
- g) il Revisore legale dei conti, collegiale o monocratico.

Art. 7 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno; L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice; in caso di parità, l'Assemblea deve essere chiamata, subito, a votare una seconda volta.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, come previsto dall' art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea, di norma, vota per alzata di mano; per particolari motivi o argomenti, può essere effettuata la votazione a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto. In questo caso devono essere scelti e nominati due scrutatori.

Art. 8 - Attribuzione dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- 1) determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- 2) approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- 3) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 4) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- 5) nomina e revoca ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- 6) delibera sulla responsabilità di componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera sul recesso, l'esclusione dei soci nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- 8) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 9) fissa, su proposta del Consiglio direttivo, o, in mancanza, del Presidente, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- 10) approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente;
- 11) ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, o, in mancanza, dal Presidente, relativi alle diverse voci di spese degli organi sociali e degli associati;
- 12) si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione;
- 13) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- 1) delibera le modifiche dello statuto;
- 2) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione presso altro comune;
- 3) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 25 seguente;
- 4) nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 9 - Rappresentanza degli associati in Assemblea.

Ciascun associato ha diritto ad un voto inoltre ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) altri associati se il numero dei soci è inferiore a 500 e più di 5 (cinque) associati se il numero di soci non è inferiore a 500. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza da altra persona nominata dall'Assemblea, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 10 - Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da 3 (tre) a 5 (cinque). Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In particolare, il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di spettanza dell'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale nonché la penale per i ritardati versamenti;
- c) redigere il bilancio annuale consuntivo o il rendiconto per cassa secondo quanto previsto dell'art. 13 del CTS e quello preventivo, nonché la relazione accompagnatoria da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- d) redigere eventuali Regolamenti interni;
- e) nominare i responsabili di eventuali sezioni interne;
- f) fissare la convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie;
- g) avanzare proposte circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci stessi;

- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- i) curare i rapporti con Enti pubblici e privati nell'interesse dell'Associazione;
- j) può incaricare persone di comprovata esperienza nel campo artistico per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine determinando, eventualmente, il relativo trattamento economico.

Art. 11 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il Vicepresidente sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente e ne esercita, in tal caso, tutti i poteri.

Art. 12 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari.
- b) cura la corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d) predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinaria conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese e redige con il Segretario, il bilancio consuntivo e preventivo; provvede ad aggiornare il libro degli inventari; ha il compito di occuparsi dei beni mobili dell'Associazione e provvedere alla gestione degli stessi, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Gratuità e durata delle cariche:

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di 4 (quattro) anni e possono essere riconfermate per un numero infinito di mandati.

Art. 15 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 16– Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi dei soci aderenti (quote di iscrizione, quote annuale, ecc.);
- b) eventuali contributi straordinari, in relazione ad iniziative particolari che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) contributi erogazioni o sponsorizzazioni di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti di ogni genere;
- d) sovvenzioni, donazioni, lasciti o versamenti volontari di terzi o degli associati;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive, comunque marginali e connesse con l'attività istituzionale;
- g) introiti derivanti dall'organizzazione di corsi, manifestazioni ed attività culturali ed artistiche in genere, tutte connesse con l'attività istituzionale;
- h) rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

L'ammontare dei contributi previsti ai capi a), b), sono deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Dette entrate saranno impiegate per il miglior raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dei suoi organi. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La perdita della qualità di associato, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 17 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e regali previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 18 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 19 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni dei contratti stipulati. L'associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, art. 14 del CTS (Codice del Terzo Settore), e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, a disposizione degli associati, i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione degli associati, i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS, deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge così come previsto dall'art. 14 del CTS, deve:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Gli adempimenti richiesti dall'art. 14 del CTS sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – libri sociali

Come previsto dall'art. 15 del CTS, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 22 - Destinazione degli utili, delle risorse, dei fondi di capitale.

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 23 – Modificazioni dello statuto.

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 24 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residui è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 – Clausola di mediazione

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere sottoposto ad un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella provincia di Udine.

Art. 26 – Disposizioni transitorie e finali.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e dal Codice civile.

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art.1 di "APS" (Associazione di Promozione Sociale) quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Regionale o del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

06/05/2022

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. NEG.: 1

TIL